



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Anna Maria Rita Lentini, Maria Annunziata Rucireta, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Luisa D'Evoli, Luigi Caso, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Imparato, Daniele Bertuzzi, Rossella Bocci, Giampiero Pizziconi, Sergio Gasparri, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Michela Muti;

Primi referendari:

Laura Alesiani;

Referendari:

Patrizia Esposito, Elisa Carnieletto.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di Accordo di integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto Funzioni Centrali;

SENTITI, nell'ambito dell'istruttoria, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, c. 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 6 novembre 2023, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 13 novembre 2023;

TENUTO CONTO delle verifiche del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 3/2023;

UDITI, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2023, i relatori Consigliere Sergio Gasparrini e Consigliere Marco Randolfi;

DELIBERA

di certificare positivamente, constatata l'assenza di oneri e con le motivazioni contenute nel rapporto allegato, l'ipotesi di contratto in epigrafe.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali - Servizio contrattazione collettiva, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

I RELATORI

Sergio Gasparrini
F.to digitalmente

Marco Randolfi
F.to digitalmente

II PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 10 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di Accordo di integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto Funzioni Centrali

1. L'Ipotesi di accordo in esame, sottoscritta il 20 giugno 2023 e a cui il Governo ha dato valutazione positiva in data 23 ottobre 2023, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 25 ottobre 2023, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale è assegnata alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
2. Tale Ipotesi rappresenta un'integrazione all'ACNQ del 12 aprile 2022, che ha ricondotto a testo unico le norme vigenti in materia di elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e ha sostituito integralmente l'ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che sono intervenuti su tale testo negoziale (in proposito, vanno segnalati: Accordo di interpretazione autentica del 13/2/2001-Accordo di interpretazione autentica del 6/4/2004-Accordo di interpretazione autentica dell'11/6/2007-Accordo di integrazione del 24/9/2007-Accordo di interpretazione autentica del 27/3/2012-Accordo di integrazione e modificazione del 13/3/2013-Accordo di modifica del 9/2/2015), provvedendo, nel contempo, ad aggiornare il regolamento per la disciplina dell'elezione delle RSU. Ciò in diretta conseguenza della natura di tali organismi che, in quanto soggetti collettivi rappresentativi di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata, necessitano di un procedimento di votazione al fine della loro regolare costituzione (si ricorda che l'iniziativa per la costituzione di una RSU è riconosciuta disgiuntamente a tutte le organizzazioni sindacali, per cui l'iniziativa per la costituzione di una RSU può provenire anche da un'unica sigla sindacale, senza alcun riferimento alla sua rappresentatività. Nel pubblico impiego

la loro costituzione è avvenuta per effetto del decreto legislativo 396/1997, che, introducendo modifiche importanti all'art. 47 d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 42 d.lgs. n. 165/2001), ha ridisegnato il sistema di relazioni sindacali e fissato, per la prima volta, criteri certi per la misurazione della rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva e delle prerogative sindacali ed è stata successivamente regolata dal citato ACQ 7/8/1998).

3. Con l'Accordo all'esame si dà luogo a quanto previsto dall'art. 2 del predetto ACNQ del 2022 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale, mediante appositi accordi di comparto, è possibile, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, apportare all'Accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici, per pervenire a norme di dettaglio in grado di rispondere alle peculiari esigenze tipiche di ciascun ambito contrattuale. Tali norme, dunque, integrano e completano la disciplina di quelle riportate dall'accordo del 2022.

4. L'Ipotesi in esame, riferita al comparto Funzioni centrali, come premesso, sostituisce, abrogandoli, gli accordi integrativi del precedente Accordo Collettivo Quadro in materia di RSU del 7 agosto 1998 relativi agli ex comparti ministeri ed enti pubblici non economici sottoscritti in data 2 novembre 1998.

5. Dal punto di vista contenutistico, l'Accordo si compone di 5 articoli, i quali disciplinano le particolari casistiche previste dall'art. 42 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, la cui regolamentazione di dettaglio è stata demandata all'ipotesi di accordo *de qua*. Attraverso detti articoli vengono, dunque, definiti gli ambiti di costituzione delle RSU nelle sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

6. L'art. 1 della presente Ipotesi, infatti, prevede per le amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti (nonché per quelle che ne occupino più di 15 dipendenti, ma con un'unica sede), la costituzione di un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale. Diversamente, per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 unità ma che presentano una pluralità di sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni organizzative.

7. Il comma 1 dell'art. 2 definisce il numero dei componenti delle RSU in funzione delle caratteristiche peculiari delle amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali, prevedendo un componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15 ed un numero variabile di componenti nelle altre amministrazioni ovvero nelle articolazioni organizzative in caso di avvenuta mappatura (tre componenti in quelle con un numero di dipendenti da 16 a 50; cinque in quelle da 51 a 100; sette in quelle da 101 a 200).

8. L'articolo 3 detta disposizioni particolari riguardo i dipendenti del comparto Funzioni Centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI, per i quali vengono definite specifiche modalità in ordine all'esercizio del diritto di voto ed all'espletamento delle procedure elettorali. L'art. 4 rappresenta una clausola di salvaguardia, secondo la quale le parti devono incontrarsi per valutare l'eventuale necessità di adeguamento delle RSU a mutati assetti organizzativi, anche attraverso l'indizione di nuove elezioni. Con l'art. 5 (disapplicazioni) si dispone l'abrogazione degli accordi integrativi del precedente Accordo Collettivo quadro del 7 agosto 1998.

9. L'ipotesi di accordo in esame, avendo natura normativa e finalità organizzativa dell'attività negoziale, non comporta oneri diretti o indiretti, né dà luogo ad alcun aggravio della spesa pubblica.

10. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra premesso e rappresentato, considerata in particolare l'assenza di oneri diretti o indiretti e la mancanza di aggravii per la spesa pubblica, si certifica positivamente l'Ipotesi di accordo in epigrafe.